

# REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

## Sommario

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 – Principi generali .....                                                                   | 1 |
| Art. 2 – Seduta di insediamento .....                                                              | 1 |
| Art. 3 – Attribuzioni del Presidente .....                                                         | 2 |
| Art. 4 – Attribuzioni del Vicepresidente vicario .....                                             | 2 |
| Art. 5 – Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza .....                                             | 2 |
| Art. 6 – Attribuzioni dei Segretari.....                                                           | 3 |
| Art. 7 - Struttura amministrativa di supporto al CAL.....                                          | 4 |
| Art. 8 – Modalità di convocazione.....                                                             | 4 |
| Art. 9 – Partecipazione alle sedute e pubblicità.....                                              | 5 |
| Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni.....                                         | 5 |
| Art. 11 - Modalità di votazione.....                                                               | 6 |
| Art. 12 – Verbale della seduta .....                                                               | 6 |
| Art. 13 – Assenze e deleghe .....                                                                  | 6 |
| Art.14 – Pareri obbligatori.....                                                                   | 7 |
| Art. 15 – Osservazioni facoltative.....                                                            | 7 |
| Art. 16 – Proposta al presidente della Giunta regionale di ricorso alla Corte costituzionale ..... | 7 |
| Art. 17 - Regolamento interno del CAL.....                                                         | 7 |
| Art. 18 - Norma di rinvio.....                                                                     | 8 |

## Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e l’organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito CAL) in attuazione dell’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana e ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 2025, n. 26 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana).
2. Il CAL promuove la più ampia collaborazione tra gli Enti locali e tra le autonomie funzionali della Toscana.

## Art. 2 – Seduta di insediamento

1. Nella prima seduta il CAL procede, a scrutinio palese e con le modalità previste dall’ articolo 6 della l.r. 26/2025, all’elezione del presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.

## REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L'Ufficio di Presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti dei quali uno con funzioni vicarie e da due segretari.

2. Il presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono scelti nel rispetto dei criteri di rappresentanza istituzionale politica, territoriale e in coerenza con i principi di parità di genere, rimangono in carica per 30 mesi e sono rieleggibili.
3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza dimissionari o decaduti sono sostituiti in seduta ordinaria del CAL e con le procedure di cui all' articolo 6 della l.r. 26/2025.

### Art. 3 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e ne coordina l'attività, assicurando il buon andamento dei lavori.
2. Il Presidente in particolare:
  - a. assicura il rispetto del regolamento interno, convoca e presiede le sedute dell'Ufficio di presidenza e del CAL;
  - b. concede la facoltà di parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne attesta il risultato;
  - c. ai fini della programmazione e della concertazione su singoli provvedimenti, cura i rapporti istituzionali con il Presidente del Consiglio Regionale, con le Commissioni consiliari, con il Presidente della Regione e con la Giunta Regionale;
  - d. cura i rapporti con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, con specifico riferimento alle attività istruttorie e deliberative di competenza del CAL;
  - e. previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza promuove presso il Collegio di garanzia statutaria il giudizio sulla conformità allo Statuto delle fonti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008 n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).
3. Il Presidente del CAL può delegare al vicepresidente vicario l'esercizio di una o più funzioni tra quelle indicate al comma 2.

### Art. 4 – Attribuzioni del Vicepresidente vicario

1. Il vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo.
2. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni ed esercita le deleghe eventualmente conferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento sia del Presidente sia del Vicepresidente vicario, la presidenza delle sedute del CAL è assunta dall'altro Vicepresidente eletto o, in assenza di quest'ultimo, da uno dei due componenti segretari dell'Ufficio di presidenza o, in mancanza anche di questi ultimi dal componente più anziano di età.

### Art. 5 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è, di norma, convocato dal Presidente prima di ogni riunione del CAL.

## REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le delibere dell'Ufficio di Presidenza sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla seduta.
4. Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza non è ammessa delega.
5. Il Presidente, con l'atto di convocazione, definisce la modalità di svolgimento della seduta dell'Ufficio di Presidenza, che può aver luogo in presenza, con collegamento da remoto tramite videoconferenza o in modalità mista. In caso di seduta da remoto o in modalità mista è fatto obbligo ai partecipanti in collegamento telematico di mantenere sempre accesa la videocamera del supporto utilizzato per il collegamento.
6. L'Ufficio di Presidenza:
  - a. definisce l'ordine del giorno delle sedute del CAL, la modalità di svolgimento delle stesse in presenza, da remoto o in modalità mista nonché l'organizzazione dei lavori;
  - b. dichiara l'urgenza di una o più deliberazioni ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4;
  - c. svolge l'attività istruttoria ai fini dell'espressione dei pareri e delle eventuali osservazioni sugli atti assegnati, anche avvalendosi della collaborazione di ANCI e di UPI;
  - d. può invitare a partecipare alle sedute del CAL soggetti esterni, in rappresentanza di Enti o di associazioni ovvero esperti nelle materie in discussione;
  - e. sottopone al CAL la valutazione dell'opportunità di inoltrare richiesta al Presidente della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 5, dello Statuto regionale, per il ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato;
  - f. delibera la richiesta di intervento del collegio di garanzia statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana e alla l.r. 34/2008 nei casi di presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali;
  - g. esamina le questioni relative all'interpretazione del Regolamento interno e riferisce al CAL in ordine alle proposte di modifica e integrazione del medesimo regolamento;
  - h. dispone in ordine all'utilizzo delle risorse eventualmente previste per il funzionamento del CAL, sulla base degli indirizzi definiti dallo stesso CAL;
7. Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza sono invitati i Direttori di ANCI e di UPI o loro delegati.
8. Delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è redatto sintetico processo verbale.

### Art. 6 – Attribuzioni dei Segretari

1. I segretari assistono in modo continuativo ai lavori del CAL.
2. È compito dei segretari:
  - a. assistere il Presidente nella gestione della seduta e nelle operazioni di conteggio dei voti

- b. predisporre e illustrare l'istruttoria sugli atti e sugli adempimenti assegnati e per il quali è previsto l'esame all'ordine del giorno della seduta
- c. definire quanto necessario per assicurare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 26/2025, la presenza dei consiglieri regionali e degli assessori regionali rispettivamente per l'illustrazione degli atti di iniziativa consiliare e di iniziativa della Giunta regionale, nonché la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale alle sedute al cui ordine del giorno sono previsti i pareri obbligatori relativi alla formazione degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione.

### Art. 7 - Struttura amministrativa di supporto al CAL

1. il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto messa a disposizione dal Consiglio regionale che provvede alle funzioni di segreteria del CAL e coadiuva il presidente e l'Ufficio di Presidenza per tutto quanto necessario per la definizione dell'ordine del giorno delle sedute nonché per assicurare il regolare svolgimento delle stesse.
2. La struttura di supporto:
  - a. assicura la gestione amministrativa degli atti e delle comunicazioni assegnate al CAL
  - b. assicura il supporto amministrativo e logistico per le sedute dell'Ufficio di Presidenza e del CAL;
  - c. predispone la minuta di ordine del giorno da sottoporre all'esame del presidente e cura l'invio delle convocazioni delle sedute e la pubblicazione sul sito web della documentazione a supporto;
  - d. redige il verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza e delle sedute del CAL e ne cura la conservazione e l'invio, a firma del dirigente della struttura, a tutti i componenti e la loro conservazione;
  - e. predispone, sulla base delle risultanze delle votazioni, quanto necessario alla comunicazione dei pareri, delle osservazioni, delle nomine e delle designazioni di competenza del CAL nonché la loro trasmissione, a firma del dirigente della struttura, ai competenti Uffici regionali;
  - f. trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente e a firma del dirigente della struttura, le richieste di pareri in materia di contabilità pubblica pervenute da parte di amministrazioni provinciali e comunali;
  - g. in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza, provvede alla redazione della relazione annuale sull'attività svolta, con indicazione dei pareri resi, delle osservazioni formulate, delle nomine e delle designazioni effettuate nonché con riferimento agli adempimenti e alle iniziative esercitate nell'esercizio delle proprie competenze

### Art. 8 – Modalità di convocazione

1. Il CAL si riunisce sulla base del calendario dei lavori definito e periodicamente aggiornato dall'Ufficio di Presidenza in funzione degli atti e degli adempimenti assegnati.

## REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

2. Il CAL è convocato dal presidente, con comunicazione dell'ordine del giorno inviato per via telematica a tutti i componenti, di norma e fatti salvi i casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della seduta.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del presidente, il CAL è convocato e presieduto dal vicepresidente vicario o, in assenza di quest'ultimo dall'altro vicepresidente. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente e di entrambi i vicepresidenti, il CAL è convocato e presieduto da uno dei componenti segretario dell'Ufficio di Presidenza. Qualora si verificasse un caso di assenza o di temporaneo impedimento di tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza, il CAL è convocato e presieduto dal componente più anziano di età dello stesso CAL.
4. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora e le modalità di svolgimento della stessa, così come definiti dall'Ufficio di Presidenza. In caso di seduta da remoto o in modalità mista è fatto obbligo ai partecipanti in collegamento telematico di mantenere sempre accesa la videocamera del supporto utilizzato per il collegamento stesso.
5. La documentazione relativa alle proposte di legge, alle proposte di deliberazione oggetto di trattazione e agli altri affari all'ordine del giorno della seduta è resa disponibile, per i componenti del CAL, con modalità telematiche.
6. La convocazione del CAL può essere richiesta al Presidente per iniziativa di un quinto dei componenti. La richiesta deve essere sottoscritta in modalità digitale da tutti i firmatari e deve essere inviata a mezzo pec alla struttura di supporto del CAL. In tal caso il CAL è convocato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
7. Il presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può convocare in via straordinaria il CAL ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

### Art. 9 – Partecipazione alle sedute e pubblicità

1. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola, il presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, il presidente della Regione, gli assessori regionali, i presidenti di ANCI Toscana, di UPI Toscana, e di ALI Toscana o loro rispettivi delegati.
2. Alle sedute del CAL possono assistere i dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale in riferimento alla trattazione di materie di specifico interesse.
3. I soggetti esterni inviati in rappresentanza di Enti o di associazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera d), possono partecipare alle sedute con diritto di parola e senza diritto di voto.

### Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il CAL in prima convocazione si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

2. L'avviso con il quale è data comunicazione ai componenti del CAL dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e delle modalità di svolgimento della seduta può indicare l'orario di seconda convocazione da fissarsi a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione.
3. Si presume che il CAL sia sempre in numero legale per la validità della seduta e per la validità delle deliberazioni; tuttavia, all'inizio della seduta e prima di ogni deliberazione, ciascun componente può chiedere la verifica del numero legale che, in tal caso, viene disposta da chi presiede l'assemblea.
4. Per le deliberazioni dichiarate urgenti, l'Ufficio di Presidenza del CAL può decidere a maggioranza dello stesso di procedere in sostituzione dell'assemblea in caso di mancanza del numero legale sia in prima sia in seconda convocazione.

### Art. 11 - Modalità di votazione

1. Il voto è palese e si esprime per alzata di mano o per appello nominale anche avvalendosi, qualora la seduta si svolga in modalità mista o interamente in modalità telematica, degli strumenti disponibili sulle piattaforme per videoconferenza.
2. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
3. Si intendono per votanti i componenti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.
4. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari l'atto si intende non approvato.

### Art. 12 – Verbale della seduta

1. Di ogni seduta è redatto – a cura della struttura regionale di supporto al CAL - sintetico processo verbale, con sintetica indicazione delle questioni inserite all'ordine del giorno, dell'elenco dei presenti, degli atti approvati, degli esiti delle votazioni, dell'orario di inizio e di fine della seduta.
2. Il processo verbale, sottoscritto dal dirigente della struttura di supporto al CAL, è approvato all'inizio della successiva seduta o in una delle sedute successive. Qualora vengano presentate osservazioni, il verbale è approvato previa integrazione.

### Art. 13 – Assenze e deleghe

1. I componenti di diritto del CAL, i tre presidenti di unioni di comuni e i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono, di volta in volta, fornire delega agli amministratori dei rispettivi enti per essere rappresentati nelle sedute.
2. La delega è validamente conferita per iscritto e inoltrata a mezzo pec all'Ufficio di Presidenza del CAL e all'Ufficio di supporto al CAL prima dell'inizio della seduta.
3. I componenti elettivi del CAL non possono conferire deleghe e sono sostituiti, in caso di assenza, dai componenti supplenti nominati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 26/2025.

### Art.14 – Pareri obbligatori

1. Il CAL esprime pareri obbligatori di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68 del regolamento interno 24 febbraio 2015 n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).
2. L'ufficio di presidenza del CAL, per motivate ragioni, può richiedere al Presidente del Consiglio regionale la proroga del termine.
3. Il parere reso dal CAL è inviato al Presidente del Consiglio Regionale e alle Commissioni consiliari competenti.
4. All'illustrazione delle leggi, dei piani e dei programmi di iniziativa della Giunta regionale provvede l'assessore competente in relazione ai contenuti degli stessi, ovvero suo delegato.
5. All'illustrazione delle proposte di iniziativa dei consiglieri regionali provvede uno dei consiglieri firmatari della proposta o suo delegato.
6. Il parere è reso in forma scritta e può essere espresso con una delle seguenti formule:
  - a. parere favorevole
  - b. parere favorevole con raccomandazioni
  - c. parere favorevole condizionato a modifiche espressamente formulate
  - d. parere contrario
7. Il CAL può decidere, a maggioranza, di rinviare l'esame di un atto a successiva seduta ovvero di non esprimere parere in merito all'atto assegnato.

### Art. 15 – Osservazioni facoltative

1. Il CAL può esprimere eventuali osservazioni sulle proposte di atti depositate in Consiglio regionale, ai sensi di quanto dall' articolo 68, comma 6, del regolamento interno 27/2015.
2. Le osservazioni sono inviate al presidente del Consiglio regionale e alle commissioni consiliari competenti.
3. L'ufficio di presidenza del CAL, per motivate ragioni, può richiedere al presidente del Consiglio regionale la proroga del termine.
4. Le osservazioni sono espresse in forma scritta.

### Art. 16 – Proposta al presidente della Giunta regionale di ricorso alla Corte costituzionale

1. Il CAL può proporre al presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 66 comma 5 dello Statuto, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
2. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

### Art. 17 - Regolamento interno del CAL

1. Il regolamento interno del CAL è approvato a maggioranza dei componenti in carica.

## REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

2. Ciascun consigliere può proporre modifiche e integrazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall'Ufficio di presidenza che riferisce al Consiglio per l'approvazione a maggioranza dei componenti in carica.

### Art. 18 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale 27/2015.